

Ipotesi di Accordo del 3 febbraio 2025

Decorrenze degli istituti

Verbale di Accordo

Il giorno 13 febbraio 2025 si sono incontrati in modalità “da remoto” ASSOSOMM Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UILTEMP UIL, di seguito le Parti.

Premesso che:

le Parti, in data 3 febbraio 2025, hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo di rinnovo CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro (di seguito l’Ipotesi di Accordo, IdA);

Considerato che:

l’articolo 54 (Decorrenze e modalità applicative) dell’Ipotesi di Accordo prevede che *“Le Parti si incontreranno entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo per definire le decorrenze dei singoli istituti”*.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:

Decorrenze dei singoli istituti

A. Procedure di ricollocazione e disponibilità

1. Art. 23 IdA: procedura di ricollocazione lavoratori a tempo indeterminato (già *“Procedura in mancanza di occasioni di lavoro”* di cui all’art. 25 CCNL 2019)

La nuova disciplina di cui all’art. 23 dell’Ipotesi di Accordo si applica:

- alle nuove procedure di ricollocazione dei lavoratori a tempo indeterminato attivate a decorrere dal **1° marzo 2025**;
- alle procedure in mancanza di occasioni di lavoro di cui all’art. 25 CCNL 2019 con **data certa di attivazione successiva al 28 febbraio 2025**.

2. Art. 25 IdA: procedura di ricollocazione plurima

La nuova procedura di ricollocazione plurima di cui all’art. 25 dell’Ipotesi di Accordo è attivabile a far data dal **1° marzo 2025**.

3. Art. 33 IdA: indennità di disponibilità (già *“Disponibilità”* di cui all’art. 32 del CCNL 2019)

La nuova disciplina relativa alla indennità di disponibilità di cui all’art. 33 dell’Ipotesi di Accordo si applica ai lavoratori non in missione a decorrere dal **1° marzo 2025**, sino al termine del periodo di disponibilità e/o sino a quando non sia attivata la procedura di ricollocazione.

L’incremento della indennità di cui al medesimo art. 33 dell’Ipotesi di Accordo si applica anche ai lavoratori in disponibilità dalla data del **3 febbraio 2025**, sino al termine del periodo di disponibilità e/o sino a quando non sia attivata la procedura di ricollocazione.

B. Formazione e fondi

1. Applicazione delle nuove aliquote di suddivisione del contributo prevista dall'art. 12 D. lgs. 276/03 (4%) e del contributo destinato al Fondo di solidarietà (0,60%) e misure conseguenti

- L'applicazione sulle retribuzioni dei lavoratori somministrati del contributo destinato al Fondo di solidarietà (0,60%) decorre dal **1° marzo 2025** (*Accordo Fondo di Solidarietà del 3 febbraio 2025*).
- L'applicazione sulle retribuzioni dei lavoratori somministrati delle nuove aliquote di suddivisione del contributo prevista dall'art. 12 D. lgs. 276/03 (4%) decorre dal **1° marzo 2025** (*Accordo Risorse della Bilateralità del 3 febbraio 2025 e art. 9 IdA*).
- **A seguito della compensazione finanziaria 2024** (maggio 2025) si applicano le seguenti misure:
 - a) destinazione di euro 60 milioni dai residui del Fondo Diritto mirato a beneficio dei conti formazione aziendali TD e TI in modo proporzionale tra tutte le ApL;
 - b) disponibilità dei conti formazione TI delle Agenzie degli stock Professionale TI 2019 e 2020 e Form.Integra professionalizzante non utilizzati;
 - c) destinazione ai fondi mutualistici originari dei plafond Form.Integra base non utilizzati.

2. Rendicontazione dei progetti

Dal 1° gennaio 2025:

- i progetti rendicontati di base, professionale, on the job, Form.integra professionalizzante, Form.Integra base, formazione all'estero e orientamento saranno finanziati nella compensazione finanziaria 2025 utilizzando fino all'80% dei conti formazione TI delle Agenzie, mantenendo le percentuali di ripartizione del contributo TD.
- i progetti rendicontati di qualificazione e riqualificazione, nonché le procedure di ricollocazione, saranno finanziati nella compensazione finanziaria 2025 utilizzando almeno il 20% dei conti formazione TI delle Agenzie.
- le risorse destinate alla formazione Base vengono destinate per almeno il 25% alla quota Sicurezza e per un massimo del 75% alla quota per tematiche trasversali.

C. Altre disposizioni

1. Art. 9 IdA: placement

La disciplina relativa al Placement, di cui all'art. 9 dell'Ipotesi di Accordo, si applica con riferimento all'intero **anno 2025**.

2. Art. 9 IdA: FAD

La disciplina relativa alla Formazione a Distanza, sincrona e asincrona, di cui all'art. 9 dell'Ipotesi di Accordo, si applica a decorrere dal **1° marzo 2025**.

3. Art. 11 IdA: Form.Integra

La disciplina di cui all'art. 12 dell'Ipotesi di Accordo relativa alle misure di sostegno ed assistenza, accompagnate da percorsi formativi base e professionale, si applica, come declinata dalla Commissione Nazionale Paritetica, a decorrere dal **1° marzo 2025**.

Dalla medesima data, le prestazioni Ebitemp di cui al percorso Form. Integra. sono da considerarsi strutturali e pertanto finanziate con il flusso ordinario Ebitemp. Gli eventuali residui del plafond stanziato dalle Parti con l'Accordo del 30 dicembre 2024 rientrano nella disponibilità di Ebitemp.

4. Art 11 IdA: Indennità di frequenza

L'adeguamento dell'indennità di frequenza di cui all'art. 11 dell'Ipotesi di Accordo decorre dal **1° marzo 2025**.

5. Art. 12 IdA: diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale

La disciplina relativa al diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, di cui all'art. 12 dell'Ipotesi di Accordo, si applica a decorrere dal **1° marzo 2025**.

6. Art. 6 e 6 bis IdA: prestazioni Ebitemp

La disciplina relativa alle prestazioni Ebitemp di cui agli artt. 6 e 6 bis dell'Ipotesi di Accordo, come declinata con Accordo tra le Parti su proposta della Commissione Prestazioni, si applica a decorrere dal **1° marzo 2025**. L'adeguamento (+20%) degli importi delle prestazioni già in essere in quanto si applica anche con riferimento alle richieste di prestazioni presentate e non ancora liquidate a decorrere dal **3 febbraio 2025**.

7. Art. 30 IdA: sistema Incentivante

La disciplina relativa al Sistema Incentivante di cui all'art. 30 dell'Ipotesi di Accordo si applica a decorrere dal **1° marzo 2025** e comunque a valle dell'Accordo tra le Parti su proposta della Commissione Nazionale Paritetica.

8. Art. 51 IdA: MOG

La disciplina prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 51 dell'Ipotesi di Accordo si applica a decorrere dal **1° aprile 2025** esclusivamente per i nuovi contratti di lavoro.

Disposizione finale

Gli istituti e le disposizioni dell'Ipotesi di Accordo non disciplinati dal presente Verbale, e per i quali non sia già prevista una diversa decorrenza dalla medesima Ipotesi di Accordo, decorrono, nel diritto, dalla data di sottoscrizione del CCNL 2025.

ASSOSOMM



NIDIL CGIL



FELSA CISL

Paul Paul

Giovanni Pissano

UILTEMP

Luigi

Giuseppe Motta